

Contabilità & Bilancio
Finanza Aziendale & Agevolata
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Anatocismo
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese
Advisoring in operazioni di PPP

PER PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI STESSA DETRAZIONE

La Legge di Stabilità introduce nel quadro della semplificazione in ambito fiscale le anche per le ASD sportive la distinzione tra le prestazioni di pubblicità e quelle di sponsorizzazione non è più necessaria, in quanto la percentuale di detrazione forfettizzata ai fini IVA è uniformata nella misura del 50 per cento.

Di seguito il testo della Circolare AdE.

CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE 31/E DEL 30/12/2014

La presente circolare fornisce i primi chiarimenti in ordine alle novità fiscali contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (LEGGE DI STABILITA'), recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale.

ENTI CON OPZIONE PER LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 398 DEL 1991

Tali soggetti applicano il regime forfetario IVA, in relazione a tutti i proventi (derivanti anche da attività diverse da quelle di intrattenimento) conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali (cfr. circolare n. 165/E del 2000, par. 3.3) e, quindi, in relazione anche ai proventi relativi a prestazioni di pubblicità.

Per tali proventi l'Amministrazione finanziaria ha chiarito (cfr. Circolari n. 165 del 2000, par. 3.1, e n. 21 del 22 aprile 2003, par. 3.1.2) che, in assenza di una specifica previsione nell'ambito della disposizione di cui all'art. 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972, gli stessi godono della detrazione del 50 per cento stabilita in via generale dalla stessa disposizione.

Pertanto, prima della modifica introdotta dall'art. 29 del decreto, gli enti in parola applicavano la forfettizzazione della detrazione IVA distinguendo le prestazioni di pubblicità (detrazione forfettizzata del 50 per cento) da quelle di sponsorizzazione (detrazione forfettizzata del 10 per cento).

Nei settori di operatività di tali soggetti (in particolare, nel settore dello sport dilettantistico) si sono manifestate incertezze applicative ed oggettive difficoltà nel distinguere le prestazioni di pubblicità e le prestazioni di sponsorizzazione, sia in ragione delle particolari modalità promozionali con cui vengono rese nel contesto delle attività e degli eventi istituzionali (ad es. sportivi), sia in ragione del contenuto degli atti negoziali adottati dalle parti.

Come chiarito dalla relazione illustrativa all'art. 29 del decreto, la previsione di un'unica percentuale (50 per cento) di detrazione forfetaria per le operazioni di

STUDIO ANDRETTA & PARTNERS
MAURO O. ANDRETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Contabilità & Bilancio
Finanza Aziendale & Agevolata
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Anatocismo
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese
Advisoring in operazioni di PPP

sponsorizzazione e di pubblicità, è stata adottata proprio con particolare riferimento ai soggetti che optano per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991, in un'ottica di semplificazione e di riduzione delle sopra evidenziate incertezze applicative causate dalla distinzione tra pubblicità e sponsorizzazione.

A seguito della modifica introdotta dall'art. 29 del decreto, pertanto, per gli enti in argomento la distinzione tra le prestazioni di pubblicità e quelle di sponsorizzazione non è più necessaria, in quanto la percentuale di detrazione forfettizzata è uniformata nella misura del 50 per cento.